

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, all'articolo 1 comma 16, lettera d), inserisce fra i criteri di delega cui il Governo dovrebbe attenersi nel riscrivere la disciplina delle misure di sicurezza per il reo non imputabile anche la possibilità che alle REMS siano avviate le persone che nel corso di esecuzione della pena siano diventate «inferme di mente» oltre alle persone per le quali siano necessario accertare le rispettive condizioni psichiche qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano idonee a garantire i trattamenti sanitari necessari, nonché degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, tale estensione della destinazione delle REMS contraddice la lettera e lo spirito delle norme vigenti ed in particolare della legge n. 81 del 2014, che ha avviato la fase di superamento degli OPG, faticosamente in corso, dopo la loro chiusura, numerose Associazioni hanno fatto sentire il loro dissenso sulla predetta norma, sono intervenute le Regioni e i Direttori di tutte le REMS d'Italia chiedendone lo stralcio, fino al pronunciamento del Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di non tornare al passato, pur essendo consapevoli che serve un forte investimento per potenziare i programmi terapeutici e riabilitativi sia nelle istituzioni carcerarie, sia nei servizi territoriali;

la ipotizzata destinazione nelle REMS riporterebbe in vigore la stessa disciplina in materia già in uso con i vecchi OPG, in contraddizione con lo spirito e la lettera della legge n. 81 del 2014, ostacolando così il processo di superamento degli stessi,

impegna il Governo

ad individuare nell'esercizio della delega sopra citata, le modalità più opportune affinché per le persone colpite da infermità mentale durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché per tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, siano individuate soluzioni di cura presso le sezioni apposite negli istituti carcerari ma prioritariamente siano individuate le misure alternative alla detenzione, mediante un progetto terapeutico-riabilitativo individuale.

9/4368/6. Miotto, Palese.